



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE TASSE DI CANCELLERIA

Il Municipio di Gravesano, richiamati

- gli art. 116 cpv. 1 e 192 LOC
- l'art. 44 RALOC
- l'art. 71 del Regolamento del Comune di Gravesano del 12 marzo 2024;
- la risoluzione municipale nr. 684 dell'11 novembre 2024,

ordina

Art. 1 Principio

Il Municipio preleva le tasse di cancelleria per il rilascio di atti, documenti, estratti e certificati. L'ammontare della tassa è commisurato alle spese e alle prestazioni dell'Amministrazione comunale. Restano riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 2 Natura e ammontare

a) Tasse di cancelleria

- Certificato di buona condotta	CHF	15.—
- Estratto o copia di un atto, processi verbali, risoluzioni, lettere, ecc. (prima pagina)	CHF	20.—
per ogni pagina supplementare	CHF	10.—
- Attestazione di una copia conforme all'originale per le prime 10 copie	CHF	15.—
oltre le 10 copie (ogni copia supplementare)	CHF	1.—
- Autentica fotografia	CHF	15.—
- Attestazione sostanze pericolose	CHF	15.—
- Lavori amministrativi e di ricerca particolari / ora	CHF	50.—
ritenuto un minimo di	CHF	20.—
- Stesura atti pubblici secondo LAC (per pagina)	CHF	100.—
- Fotocopia A4 bianco / nero	CHF	0.10
- Fotocopia A3 bianco / nero	CHF	0.20
- Fotocopia A4 colori	CHF	0.30
- Fotocopia A3 colori	CHF	0.50

b) Tasse controllo abitanti

- Certificato di domicilio	CHF	15.–
- Certificato di esistenza in vita	CHF	15.–
- Stato di famiglia o di economia domestica	CHF	15.–
- Certificato di domicilio per soggiorno in altro Comune	CHF	15.–
- Autorizzazione di soggiorno	CHF	100.–
- Certificato di godimento dei diritti civili e civici	CHF	15.–
- Dichiarazione di cittadinanza	CHF	15.–
- Rilascio informazioni e indirizzi	CHF	10.–
- Estrazione in ordine sistematico (classi d'età, fuochi, ecc.) su etichette auto collanti per nominativo	CHF	0.50
ritenuto un minimo di	CHF	20.–
- Verifica conformità dati personali permesso di condurre	CHF	10.–

c) Tasse ufficio contribuzioni

- Attestazione ipoteche legali	CHF	20.–
- Dichiarazione di pagamento delle imposte (per ulteriori rilasci nell'anno civile)	CHF	15.–
	CHF	5.–

d) Tasse in materia edilizia

Licenza edilizia per lavori soggetti a procedura ordinaria *:

Si richiama quanto previsto dall'art. 19 della Legge edilizia cantonale, per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa del **2‰ della spesa** prevista (di cui l'uno per mille da riversare allo Stato)

- al massimo	CHF	10'000.–
- minimo	CHF	100.–
Rinnovo licenza edilizia (Domanda Costruzione)		
- massimo	CHF	500.–
- minimo	CHF	200.–

Licenza edilizia per lavori soggetti alla procedura di notifica *:

- Procedura senza pubblicazione	CHF	20.–
- Procedura con pubblicazione	CHF	50.–
- Rinnovo licenza edilizia (Notifica)	CHF	50.–

* Alle tasse vanno aggiunte le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e/o altre prestazioni.

Collaudo della costruzione per il rilascio della dichiarazione di abitabilità:

Abitazioni, uffici, commerci, industrie, artigianato

- minimo	CHF	100.—
- massimo	CHF	500.—
- Dichiarazione edificabilità	CHF	10.—

Uso speciale dei beni amministrativi:

- posa o utilizzo di condotte in genere, da CHF 1.— a CHF 10.— il m, una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni
- posteggio di veicoli: posteggio temporaneo da CHF 0.20 a CHF 1.— alla mezz'ora e multipli, per affitto mensile da CHF 20.— a CHF 200.—
- deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di cantieri, posa di contenitori e simili, CHF 10.— il m² per mese o frazione di mese; per depositi superiori a tre mesi è concessa una riduzione del 50%
- usi particolari non previsti dal presente regolamento e non disciplinati da disposizioni speciali, sono tassati di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico

e) Tasse perito comunale degli immobili

Le tariffe percepite dal perito comunale degli immobili sono disciplinate come segue:

- da CHF 100.— a CHF 200.— all'ora

Oltre all'indennità possono essere aggiunte le spese vive sostenute dal perito.

f) Tasse diverse

Per ogni altro certificato, dichiarazioni, atto o informazione scritta non prevista dalla presente Ordinanza o da altre disposizioni fornite dall'amministrazione comunale

da	CHF	10.—
a	CHF	100.—

In casi particolari, il Municipio si riserva di fissare l'emolumento in funzione della complessità e relativo dispendio di tempo nell'evadere la richiesta.

Art. 3 Pagamento delle tasse

Il pagamento delle tasse è percepito presso la Cancelleria al momento del ritiro del documento o su fatturazione (esclusi i documenti di frontiera).

Art. 4 Esenzione

Sono esenti dal pagamento di tasse gli atti o attestazioni richiesti da autorità o enti per ragioni d'ufficio.

Art. 5 Devoluzione tasse

L'intero ammontare delle tasse percepite è devoluto alla cassa comunale.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore dopo la scadenza dei termini di pubblicazione e con la crescita in giudicato.

Art. 7 Abrogazione

La presente Ordinanza abroga tutte le precedenti disposizioni in materia, ed in particolare l'ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria dell'8 febbraio 2018.

Art. 8 Pubblicazione

Esposizione dell'Ordinanza all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC dal 14 novembre al 13 dicembre 2024.

Contro le disposizioni in essa contenute è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio di Gravesano

Il Sindaco

La Segretaria



M. Anghileri

C. Vanossi

Risoluzione municipale nr. 684 dell'11 novembre 2024.

Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 14 novembre e il 13 dicembre 2024.

Gravesano, 12 novembre 2024